MODIFICAZIONE AL REGIME FISCALE DI TALUNI FILATI DI FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI

Art. 10

L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 940, e' sostituito dal seguente: "Sulle somme versate dalle ditte cadute in mora dopo il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, e' dovuto, oltre l'indennita' di mora di cui al comma precedente, anche l'interesse legale da calcolarsi a decorrere dal termine di scadenza della rata non pagata".

Versione in vigore dal 19 dicembre 1953, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazione al regime fiscale di taluni filati di fibre tessili naturali ed artificiali
Estremi	Decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazione-al-regime-fiscale-di-taluni-filati-di-fibre-tessili/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it